

REGOLAMENTO INTERNO
DELL'APPRODO TURISTICO
Della Marina del Ponte snc di Vargiu Annalia
Via Bernin, fraz. Moneta
07024 La Maddalena

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'APPRODO TURISTICO "Marina del Ponte di La Maddalena"

Il presente regolamento disciplina l'uso delle infrastrutture portuali e la fornitura dei servizi dell'approdo turistico denominato Marina del Ponte snc sito nel comune di La Maddalena OT e si applica senza limitazione alcuna a tutti gli utenti dell'approdo e delle aree demaniali in concessione alla Marina del Ponte che la gestisce direttamente.

La Direzione dell'approdo è diretta da un Direttore del Porto, nominato dalla Concessionaria, che agisce in suo nome e conto. La ricettività del Porto è di 137 posti barca così ripartiti:

- da 0.0 m. fino a 5m
- da 5.1 m fino a 8m
- da 8.1 m fino a 14m
- da 14.1 m fino a 28m

Art. 1 Assegnazione del posto barca

- a. Chiunque intenda assicurarsi la disponibilità di un ormeggio deve stipulare con la Concessionaria apposito contratto. Il Contratto per l'assegnazione dell'ormeggio può essere:
 - Annuale/ giornaliero/ mensile/ ultramensile.Per i contratti annuali, il pagamento deve avvenire in due rate semestrali anticipate delle quali la prima alla stipula del Contratto. Per i contratti con prestazioni giornaliere i pagamenti dovranno essere effettuati all'atto dell'arrivo in Porto per il periodo previsto. Nei casi di proroga della permanenza dovrà essere data conferma alla Direzione del Porto almeno 24 ore prima e dovrà essere effettuato il pagamento delle tariffe per il nuovo periodo. Per i contratti mensili, il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente all'atto della stipula. Per i contratti ultramensili, ogni mensilità dovrà essere corrisposta almeno cinque giorni prima della scadenza del mese precedente.
- a. La Direzione riterrà valida la richiesta dell'Utente solo a seguito dell'avvenuto versamento entro cinque giorni dell'anticipo in quota caparra; il saldo in quanto dovuto dovrà essere pagato, inderogabilmente, il giorno dell'effettiva occupazione del posto barca. L'annullamento della prenotazione comporta la perdita della caparra versata nella percentuale del 50% entro i 30 giorni prima dalla data di prenotazione, annullamenti della prenotazione non effettuati nei suddetti giorni trenta (30) comporteranno la perdita complessiva della caparra versata.
- b. All'arrivo in porto, il conduttore dell'imbarcazione deve presentare prontamente i documenti di bordo alla Direzione del Porto e firmare la scheda per la richiesta dell'ormeggio in cui dovrà essere specificato l'eventuale recapito in caso di temporaneo abbandono dell'imbarcazione.
- c. E' fatto assoluto divieto di utilizzare l'ormeggio con imbarcazioni di lunghezza o larghezza, fuoritutto, superiori a quelle della categoria di appartenenza dell'ormeggio oggetto del contratto, ad eccezione di deroghe autorizzate dalla Direzione dell'approdo per cause particolari. Nel caso si verifichi, la Direzione del Porto ordinerà l'allontanamento dell'imbarcazione dall'ormeggio. L'Utente che non dichiara le esatte dimensioni dell'imbarcazione potrà essere allontanato dal Porto, a giudizio insindacabile della Direzione del Porto. La Direzione del Porto si riserva la facoltà di accertare le esatte dimensioni delle imbarcazioni all'ormeggio.

Art. 2 rinnovo del contratto

Il contratto di ormeggio sarà tacitamente rinnovato con contestuale obbligo di pagamento dell'ormeggio se entro il termine di tre mesi per i contratti di durata annuale, 7 giorni per i contratti di durata mensile, l'utente non recapiterà disdetta con raccomandata a.r. nella sede legale della Concessionaria.

Art. 3 recesso della Concessionaria.

La Concessionaria si riserva il diritto potestativo di recedere unilateralmente in qualsiasi momento di vigenza del contratto di ormeggio dandone comunicazione all'utente nell'indirizzo dal medesimo comunicato all'atto di sottoscrizione del contratto.

La comunicazione di recesso anticipato potrà avvenire con qualsiasi mezzo di comunicazione.

L'utente avrà l'obbligo di rimuovere immediatamente l'imbarcazione dal porto.

La Concessionarie in caso di mancata rimozione entro 5 giorni dall'avvenuta comunicazione di recesso applicherà le tariffe vigenti di ormeggio.

Art. 4 Disponibilità dell'ormeggio

Dal momento della consegna, l'Utente ha la piena disponibilità dell'ormeggio e la Concessionaria si impegna a mantenerlo libero nel caso della di lui assenza dall'approdo per qualsiasi periodo di tempo. Gli ormeggi sono annotati in un apposito registro tenuto dalla Direzione del Porto, con l'indicazione dei nomi degli Utenti i quali devono sempre ormeggiare le proprie imbarcazioni esclusivamente al posto loro assegnato, salvo particolari casi da autorizzarsi di volta in volta dalla Direzione del Porto. In ogni caso di decadenza o cessazione del diritto di ormeggio (risoluzione del contratto, scadenza del periodo di assegnazione dell'ormeggio ecc.) l'Utente è obbligato a rimuovere l'imbarcazione. La Direzione del Porto si riserva, comunque, di ricorrere alla rimozione forzata dell'imbarcazione con eventuale trasporto della stessa fuori dall'ambito portuale, con l'addebito all'Utente delle relative spese e la richiesta del pagamento della tariffa giornaliera per il periodo di occupazione dell'ormeggio. Per tale motivo, è fatto assoluto divieto di usare lucchetti od altri sistemi di chiusura sulle catene o sui cavi di ormeggio.

La Direzione si riserva la facoltà di variare i posti di ormeggio e l'utente deve necessariamente ottemperare a tale variazione. In caso di mancata ottemperanza, il natante verrà rimosso dalla Direzione addebitandone le spese al medesimo utente.

L'Utente che prevede di lasciare l'ormeggio per un periodo di tempo superiore alle 24 ore, deve darne comunicazione alla Direzione del Porto. Analoga comunicazione dovrà essere fatta in caso di previsto rientro oltre le ore 21.00.

Art. 5 utilizzo delle attrezzature

L'Utente dovrà servirsi esclusivamente delle attrezzature di ormeggio presenti nel Porto.

Art. 6 cessione temporanea del proprio ormeggio

L'Utente che abbia stipulato un contratto per l'utilizzo dell'ormeggio per un periodo maggiore di trenta giorni e che intenda accordare temporaneamente a terzi, di gradimento della Concessionaria, l'uso del proprio ormeggio, deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- 1) comunicare alla Direzione del Porto il nominativo del terzo e del titolare dell'imbarcazione, precisando le dimensioni fuoritutto della stessa;
- 2) assicurarsi che il terzo utilizzatore dell'ormeggio sia a conoscenza delle norme contenute nel presente regolamento e si impegni ad osservarle;
- 3) corrispondere alla Concessionaria il 5% dell'ammontare della tariffa in vigore per l'uso temporaneo dell'ormeggio secondo la categoria di appartenenza. La Concessionaria si riserva di pretendere il versamento di detta somma direttamente dall'utilizzatore dell'ormeggio.

Art. 7 servizi della Concessionaria

La Direzione del Porto curerà, con il proprio personale, l'esecuzione dei seguenti servizi:

- a. assistenza all'ormeggio ed al disormeggio delle imbarcazioni; manutenzione ordinaria degli impianti e degli arredi portuali;
- b. pubblica illuminazione del porto; Tutte le manovre eseguite all'interno dell'approdo dovranno effettuarsi attenendosi alle disposizioni impartite dalla Direzione del Porto, la quale potrà anche disporre movimenti d'autorità ove ciò si renda necessario per esigenze particolari.

Art. 8 obbligo di velocità controllata all'interno del Porto

- a. Nell'ambito del porto la velocità massima consentita è di 2 nodi.
- b. Le prove di velocità sono vietate entro 300 mt. dalla entrata dell'approdo.
- c. La navigazione a vela è proibita nell'approdo. In caso di avaria al motore ausiliario, l'Utente dovrà richiedere alla Direzione del Porto l'ausilio dei mezzi portuali per rimorchio il cui costo gli sarà addebitato.

Art. 9 efficienza dei natanti e responsabilità dei danni cagionati a terzi dalle imbarcazioni

Tutte le imbarcazioni che approdano nel Porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza in navigazione ed in stazionamento.

I natanti dovranno essere in regola con le disposizioni riguardanti la sicurezza.

Il proprietario e possessore del natante è responsabile comunque dei danni che lo stesso, per il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, possa recare ad altri natanti o all'approdo. Qualora il personale dell'approdo constati che un natante è allo stato di abbandono o che corre il rischio di affondare o di causare danni ai natanti ed alle attrezzature circostanti, avviserà ove possibile, immediatamente il proprietario o possessore e contemporaneamente il guardiano nominato, affinché sia eliminato il rischio di cui sopra. Se non si dovesse provvedere entro i termini stabiliti, da parte del proprietario o possessore del natante, il natante sarà tirato a secco a spese e rischio del proprietario o possessore senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti, ed a suo esclusivo rischio e carico. La Direzione del Porto può disporre ispezioni in qualsiasi momento ai fini della prevenzione di incidenti o danni.

Art. 10 obbligo di rimozione e/o smantellamento del relitto

Qualora un natante affondi dentro l'approdo, avanporto, o nelle vicinanze di questo, il proprietario o il possessore o il guardiano nominato, sono obbligati alla immediata rimozione o allo smantellamento del relitto dopo avere ottenuto, da parte della Direzione dell'approdo, l'approvazione sentita l'Autorità Marittima competente; in caso di non tempestivo adempimento da parte dell'Utente, tali lavori verranno effettuati dalla Direzione dell'approdo addebitandone i costi e i danni subiti e subendi al proprietario dell'unità navigante.

Art. 11 obbligo di collaborazione e assistenza nelle manovre di ormeggio

Le imbarcazioni dovranno essere ormeggiate in sicurezza e secondo le norme previste dal codice marittimo.

L'utente risponderà di ogni danno arrecato alle strutture del Porto e delle altre imbarcazioni e/o persone.

Il proprietario, l'equipaggio o guardiano di un natante non può rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio, di fare quanto altro serva per facilitare i movimenti degli altri natanti, e di assistere alle manovre di ormeggio o disormeggio.

Art. 12 rumori e atti molesti all'interno del porto

Nell'ambito dell'approdo sono severamente proibiti i giochi in genere, in particolare quelli con il pallone, nonché altre attività che possono recare molestia agli Utenti dell'approdo. Similmente è proibito usare i mezzi mobili della Società se non per gli usi cui sono destinati. E' inoltre vietato nel modo più assoluto disturbare la quiete pubblica con schiamazzi, riproduttori fonici radio e TV. In caso di forte vento l'Utente dovrà assicurare le manovre correnti per quanto possibile. La Marina non potrà essere in alcun caso responsabile solidamente per i danni causati da terzi o verso terzi da coloro che utilizzano l'approdo. Le prove dei motori e qualsiasi altro rumore molesto sono vietati prima delle ore 10.00 e dopo le ore 20.00; nel periodo giugno-settembre sono altresì vietati dalle ore 12.30 alle ore 15.30. E' parimenti vietata la prova di trazione o spinta dei motori con imbarcazione all'ormeggio.

Art. 13 divieto di inquinamento e scarichi

- a. Nell'interno del Porto è vietato l'uso dei proiettori, la pulizia delle sentine con scarico fuori bordo, il getto delle immondizie e ogni altra sostanza liquida o solida che possa provocare odori sgradevoli, inquinamento o insudiciamento delle banchine e dello specchio acqueo. In particolare è vietato, all'interno del porto, l'uso degli impianti igienici di bordo con scarico diretto in mare.
- b. Gli Utenti potranno essere obbligati a dotare le imbarcazioni di opportune attrezzature idonee alla raccolta dei liquami per lo scarico degli stessi nella rete fognaria dell'approdo. I rifiuti solidi dovranno essere depositati, a cura degli Utenti, esclusivamente negli appositi contenitori messi a disposizione dalla Concessionaria.

Art. 14 furto

La Società non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito dell'approdo, ed anche a bordo delle imbarcazioni, autoveicoli e motocicli e nelle unità immobiliari dell'approdo stesso. Analogamente non risponde di furti di imbarcazioni, autoveicoli, motocicli, biciclette ed oggetti e parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito dell'approdo da parte di persone che non siano suoi dipendenti o da cose ed animali non di sua proprietà.

Art. 15 obbligo di polizza assicurativa

- a. Tutte le imbarcazioni che utilizzano gli ormeggi o comunque usufruiscono dei servizi del porto devono essere preventivamente assicurate per la responsabilità civile verso terzi, per l'incendio e per il furto. La Polizza di assicurazione dovrà essere esibita all'atto dell'arrivo in porto e a richiesta del personale della Direzione del Porto. Qualora l'imbarcazione non risulti assicurata o il massimale sia palesemente insufficiente, la Direzione del Porto potrà negare l'ormeggio o chiederne l'integrazione di valore. Tutte le unità che utilizzano i pontili devono essere assicurate per le responsabilità civili ed i rischi contro gli incendi. L'Utente è responsabile per i danni, diretti o indiretti, che potessero derivare a terzi, esonerando la Società da ogni responsabilità. La società non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito dei pontili, a bordo delle unità. Analogamente non risponde dei furti di unità e parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone e cose che si trovino nell'ambito dei pontili. Il proprietario esclude la responsabilità della società Marina del Ponte snc per danni provocati da terzi o da altri natanti, anche depositanti, alla propria imbarcazione e alle persone trasportate. Il proprietario si obbliga, altresì, a rispondere in proprio e d esonerare la società Marina del Ponte snc in tutti i casi di danni cagionati da altri natanti e/o a persone durante manovre effettuate con la propria imbarcazione. Il proprietario esonera la società Marina del Ponte snc da ogni responsabilità per il furto totale o parziale dell'imbarcazione, per il furto o la perdita di oggetti, accessori presenti sul mezzo, nonché per l'incendio. In condizioni meteo marine avverse o ad insindacabile giudizio degli addetti, il proprietario dell'imbarcazione è obbligato a rimuovere il mezzo ormeggiato.

- b. La Società non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito dell'approdo, ed anche a bordo delle imbarcazioni, autoveicoli e motocicli e nelle unità immobiliari dell'approdo stesso. Analogamente non risponde di furti di imbarcazioni, autoveicoli, motocicli, biciclette ed oggetti e parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito dell'approdo da parte di persone che non siano suoi dipendenti o da cose ed animali non di sua proprietà.
- c. La Società non risponde di eventuali danni derivanti da incendi e/o danni ambientali.

Art. 16 divieto di utilizzo di ancore

Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature portuali di ormeggio, è tassativamente vietato a tutte le imbarcazioni, salvo casi di forza maggiore e previa autorizzazione da parte della Concessionaria, di dare fondo alle ancore. E' altresì vietato ingombrare i pontili con materiali di qualsiasi genere, ivi comprese le passerelle e i tender.

Art. 17 divieto di balneazione e /o pesca

Nelle acque dell'approdo ed all'imboccatura sono vietati: la balneazione, la raccolta di frutti di mare, di molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea. L'ispezione delle carene o eventuali lavori subacquei, anche sulle imbarcazioni, sono di esclusiva pertinenza della Marina, che effettuerà tali attività con operatori subacquei in forza degli art. 204 e seguenti del Regolamento Marittimo.

Art. 18 sosta dei veicoli

La sosta degli autoveicoli è consentita esclusivamente nelle aree destinate a parcheggio.

Art. 19 utilizzo dei pontili

E' proibito salire sui pontili per qualsiasi evenienza con motorini e biciclette.

Art. 20 animali domestici

Gli animali domestici sono ammessi all'interno dell'approdo per il tempo strettamente necessario all'imbarco purché tenuti a guinzaglio; dovranno comunque essere prese tutte le precauzioni al fine di non arrecare disagio o molestia agli Utenti.

Art. 21 divieto di attività commerciali e/o professionali

Le imbarcazioni non possono mai costituire sede di attività commerciali e professionali. Nessun servizio potrà essere effettuato da chicchessia sui natanti dell'approdo, analogo a quelli resi direttamente dalla Marina.

Art. 22 clausola risolutiva espressa

In caso di violazione da parte dell'Utente di ogni qualsiasi disposizione prevista dal presente regolamento il contratto si intenderà risolto ipso iure ex art. 1456 c.c. e l'Utente dovrà corrispondere a titolo di clausola penale la somma di € 4.000,00 per i contratti annuali, di € 2.000,00 per i contratti mensili, di € 600,00 per i contratti giornalieri.

Art. 23 Foro competente

Per ogni controversia il Foro competente sarà il Foro di Tempio Pausania.

Art. 24 consumi

Per le imbarcazioni di lunghezza uguale o superiore ai metri otto [8] e con contratto di ormeggio di durata uguale o superiore ai giorni sette [7] o con contratto di ormeggio mensile o annuale, la Concessionaria al fine di individuare le spese dei consumi elettrici, predisporrà apposito kilowattore con fornitura non superiore ai 3KW. Altresì per i consumi idrici l'utente dovrà corrispondere alla Concessionaria la tariffa forfettaria giornaliera di euro quattro [€ 4,00]. Per le imbarcazioni con contratto di durata giornaliera le spese dei consumi idrico/elettrico [per solo caricabatterie] sono inclusi nella tariffa di ormeggio in vigore.

Art. 25 obbligo di nominare un fiduciario

Il cliente all'atto della sottoscrizione del contratto di ormeggio con la società ha l'obbligo di nominare un fiduciario-responsabile dell'imbarcazione per il controllo in sua assenza del natante.

Il nominativo e i recapiti del suddetto fiduciario dovranno essere comunicati alla Concessionaria.

Il fiduciario, in assenza del proprietario dell'imbarcazione, dovrà avere cura e custodia dell'imbarcazione.

Il cliente esonera la Concessionaria da ogni responsabilità per eventuali danni, ivi compresi quelli derivanti da avverse condizioni meteo, derivanti per incuria, incustodia e/o negligenza del proprietario e/o fiduciario.

Il presente Regolamento è stato approvato dagli Organi Amministrativi della Concessionaria con provvedimento in data e dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena con ordinanza n.

Il presente Regolamento potrà essere integrato e modificato dalla Concessionaria quando ritenuto necessario e successivamente approvato dall'Autorità Marittima. In caso di controversia il Foro competente è quello di Tempio.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole che sono state rilette:

- Art. 1 Assegnazione del posto barca;
- Art. 2 rinnovo del contratto;
- Art. 3 Recesso della Concessionaria;
- Art. 4 Disponibilità dell'ormeggio;
- Art. 5 utilizzo delle attrezzature;
- Art. 6 cessione temporanea del proprio ormeggio;
- Art. 7 servizi della Concessionaria;
- Art. 8 obbligo di velocità controllata all'interno del Porto;
- Art. 9 efficienza dei natanti e responsabilità dei danni cagionati a terzi dalle imbarcazioni;
- Art. 10 obbligo di rimozione e/o smantellamento del relitto;
- Art. 11 obbligo di collaborazione e assistenza nelle manovre di ormeggio;
- Art. 12 rumori e atti molesti all'interno del porto;
- Art. 13 divieto di inquinamento e scarichi;
- Art. 14 furto;
- Art. 15 obbligo di polizza assicurativa;
- Art. 16 divieto di utilizzo di ancore;
- Art. 17 divieto di balneazione e /o pesca;
- Art. 18 sosta dei veicoli;
- Art. 19 utilizzo dei pontili
- Art. 20 animali domestici;
- Art. 21 divieto di attività commerciali e/o professionale;
- Art. 22 clausola risolutiva espressa;
- Art. 23 Foro competente;
- Art. 24 Consumi;
- Art. 25 obbligo di nominare un fiduciario.

La Maddalena, lì

Marina Del Ponte S.n.c.

Sig. x